

Responsabilità del venditore nella compravendita di partecipazioni societarie.

Esistono tutele per l'acquirente anche in assenza di clausole di garanzia espressa?

Il contratto di cessione di partecipazioni societarie presenta rilevanti problematiche dovute in gran parte alla natura dell'oggetto dello scambio e alla qualificazione giuridica che di tale bene, "*mediato*" oppure "*immediato*" a seconda delle tesi, è stata data dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Nessuno dubita sul fatto che sia facoltà della parte acquirente invocare le cause di annullamento per vizi del consenso ex art. 1427 e ss c.c. o di risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c.¹ con riguardo all'oggetto immediato della compravendita di azioni o quote sociali.

Il nostro legislatore ha previsto una particolare forma di tutela per il soggetto acquirente, che si articola nelle tre azioni per evizione, per vizi occulti e per mancanza di qualità, le quali rappresentano una normativa speciale che si aggiunge alla tutela che il legislatore appresta in generale per ogni contratto (nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione).

Più problematica è, invece, la risposta al quesito se l'acquirente possa invocare i rimedi sopra citati nelle ipotesi in cui le garanzie per vizi e/o mancanza di qualità afferiscono, non alla partecipazione

¹ L'orientamento consolidato qualifica le dichiarazioni e garanzie prestate dalla parte venditrice come promesse di qualità (ai sensi dell'art. 1497 c.c.) e come tali soggette al termine di prescrizione di un anno (previsto dall'art. 1495 c.c.).

Contra, una diversa tesi, qualificando le garanzie espressa della parte venditrice come obbligazioni accessorie al trasferimento oggetto del diritto, applica, invece, ai diritti derivanti dalle garanzie il termine di prescrizione ordinario decennale (Cass. Civ. n. 16963 del 2014).

in sé, bensì all'oggetto mediato della compravendita (il valore patrimoniale corrispondente alla partecipazione ceduta).

Per evitare situazioni di incertezza, pertanto, sovente le parti preferiscono, mediante esplicite garanzie contrattuali, attribuire "rilievo giuridico" al valore patrimoniale della partecipazione ceduta. In questo modo, la consistenza patrimoniale della società può essere invocata dall'acquirente quale motivo di risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 e ss c.c. ovvero quale causa di annullamento per errore essenziale (art. 1429, n. 2 c.c.) o dolo determinante del venditore (art. 1439 c.c.).

Di norma, infatti, nell'ambito del trasferimento delle azioni / quote sociali, il venditore è tenuto a rendere nel contratto specifiche dichiarazioni e garanzie (c.d. *representations and warranties*) con le quali i venditori dichiarano e confermano la veridicità delle risultanze della *due diligence* effettuata dall'acquirente e garantiscono che non vi sono elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli dichiarati durante le fasi del "procedimento di acquisizione".

In sintesi, le clausole di garanzia nei contratti di compravendita di partecipazioni societarie possono essere suddivise in due categorie:

- *legal warranties*: le garanzie del venditore che si riferiscono all'oggetto immediato del contratto e che garantiscono l'acquirente, ad esempio, sull'oggetto del contratto, sull'assenza di diritti di terzi sull'oggetto del contratto, sulla titolarità del venditore sull'oggetto del contratto;
- *business warranties*: suddivisibili, a loro volta, in garanzie analitiche o sintetiche a seconda del tipo di garanzia prestata dal venditore. Esse si riferiscono alla situazione patrimoniale o finanziaria della società o dell'azienda.

Ad ogni modo, pare utile sottolineare come la Corte di Cassazione in diverse occasioni abbia avuto modo di individuare forme di tutela in favore dell'acquirente, dando rilievo ad aspetti inerenti al **patrimonio della società target anche ove il venditore non avesse espressamente garantito la consistenza e la qualità dei singoli beni sociali della società.**

I giudici di legittimità, sulla base del principio di buona fede esecutiva del contratto, hanno avuto modo di statuire che il patrimonio sociale della società *target* non può essere considerato estraneo all'oggetto del contratto di compravendita, non solo nel caso in cui le parti abbiano avuto l'accortezza (per il tramite dei propri professionisti) di prevedere apposite garanzie contrattuali, ma anche nel caso in cui l'affidamento da parte dell'acquirente circa la consistenza dei beni compresi

nel patrimonio sociale può ritenersi sussistente alla stregua del principio di buona fede ex art. 1337 c.c.

In particolare, la pronuncia n. 2059 del 2000 ha disposto che *«in tema di cessione di quote di una società di persone il cui oggetto sociale risulti l'esercizio di un'attività commerciale, allorché l'acquisto delle quote sia chiaramente finalizzato, secondo correttezza e buona fede, non all'acquisto di un generico "status socii", bensì al conseguimento della disponibilità dell'azienda al fine utilizzarla secondo la sua destinazione economica onde trarne adeguato reddito, deve distinguersi tra un oggetto "immediato" della compravendita, costituito dalle partecipazioni sociali alienate, ed un oggetto "mediato", costituito invece dal patrimonio sociale (e cioè dall'esercizio commerciale funzionalmente destinato alla produzione di reddito). Ne consegue che la funzionalità dell'azienda - che rappresenta il contenuto essenziale del contratto - è esclusa dalla mancanza di una valida autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio (requisito fondamentale del negozio di cessione), mancanza che integra senz'altro gli estremi dell'inosservanza, da parte del cedente, del principio di adempimento del contratto secondo buona fede».*

Con tale pronuncia i giudici di legittimità, nell'affermare il principio di diritto sopra esposto, hanno avuto modo di precisare inoltre che il titolo di responsabilità del venditore va individuato nel disposto di cui all'art. 1218 c.c. e non in quello di cui all'art. 1497 c.c. per mancanza di qualità essenziali della cosa venduta.

Con la pronuncia n. 3370 del 2004, poi, la Suprema Corte – in contro tendenza rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale - affrontando la problematica circa la possibilità di applicare al caso in esame la disciplina dell'*aliud pro alio*, ha statuito il seguente principio di diritto: *«in considerazione della natura di beni "di secondo grado" delle azioni e delle quote di società, l'applicabilità delle norme sulla vendita alla cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali, specialmente in tema di garanzia per vizi e mancanza di qualità della cosa, è da riconoscere anche in relazione ai beni sociali, i quali non possono essere considerati estranei all'oggetto del contratto di cessione di quote o di azioni. Di conseguenza, trovano applicazione i principi riguardanti la distinzione tra mancanza delle qualità promesse o essenziali della cosa venduta e vendita di "aliud pro alio", dai quali si desume che gli estremi di questa seconda, e più grave, inadempienza si configurano quando la cosa consegnata appare non soltanto difforme, ma radicalmente diversa da quella pattuita, essendo il bene privo delle qualità minime necessarie per assolvere alla sua naturale funzione ovvero a quella assunta come essenziale dalle parti».*

Tale pronuncia, riprendendo un orientamento giurisprudenziale che sembrava ormai superato ², muove dalla premessa che le azioni o le quote di società costituiscono bene di “secondo grado”, atteso che «*i beni ricompresi nel patrimonio sociale non possono essere considerati estranei all'oggetto del contratto di cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali*».

Tali conclusioni portano quale conseguenza il fatto che le garanzie previste dal nostro legislatore in favore dell'acquirente si possano far valere, oltre nell'ipotesi in cui le azioni/quote compravendute presentino dei vizi e/o difetti, anche a tutela di eventuali difetti dei beni sociali della società i cui titoli (quote o azioni) siano stati compravenduti.

Il tutto, a parere di chi scrive, non solo nel caso in cui l'acquirente abbia ricevuto dal venditore le garanzie richieste in relazione alla consistenza patrimoniale/finanziaria della società, ma anche qualora la tutela dell'acquirente, rispetto alla consistenza del patrimonio sociale o a particolari caratteristiche dei beni in esso ricompresi, possa ritenersi giustificata in base al principio di buona fede (pre)contrattuale.

Avv. Mirko Santoro

² Cass. Civ., 27 luglio 1933, in Riv. dir. comm., 1935, II, 121 ss. la quale considera il compratore delle azioni o delle quote sfornito dei rimedi legali previsti per il contratto di compravendita nel caso in cui i beni sociali risultino avere consistenza e caratteristiche quantitative e qualitative diverse da quelle considerate dai contraenti al momento della determinazione del prezzo e della stipulazione del contratto.